SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1053)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 9^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 26 febbraio 1965 (V. Stampato n. 1888)

d'iniziativa del deputato ZANIBELLI

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 2 marzo 1965

Deroga alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, in materia di assegnazione degli alloggi per i lavoratori agricoli costruiti ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni sulle assegnazioni contemplate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, gli alloggi costruiti in base alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676,

La formulazione ed approvazione delle graduatorie, nonchè l'assegnazione di detti alloggi restano di competenza dei Comitati provinciali di cui all'articolo 7 della stessa legge.

Per la formazione e pubblicazione dei bandi, la presentazione e l'istruttoria delle domande, la formazione delle graduatorie e la formazione dello schedario degli assegnatari, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, in quanto compatibili con le norme della legge 30 dicembre 1960, n. 1676.

Per la risoluzione delle controversie sulle assegnazioni degli alloggi si applicano gli articoli 19 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.